

Gazzetta ufficiale

C 223

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno

27 giugno 2018

Sommario

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RACCOMANDAZIONI

Consiglio

2018/C 223/01	Raccomandazione del Consiglio, del 22 giugno 2018, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Ungheria	1
2018/C 223/02	Raccomandazione del Consiglio, del 22 giugno 2018, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Romania	3

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 223/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata [Caso M.8945 — Permira/Cisco (Target Businesses)] ⁽¹⁾	5
2018/C 223/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8922 — Phoenix PIB Austria/Farmexim and Help Net Farma) ⁽¹⁾	5

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

2018/C 223/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8890 — BNP Paribas/ABN AMRO Bank Luxembourg) ⁽¹⁾	6
---------------	---	---

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2018/C 223/06	Decisione del Consiglio, del 22 giugno 2018, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 dell'Unione europea per l'esercizio 2018	7
---------------	---	---

Commissione europea

2018/C 223/07	Tassi di cambio dell'euro	8
---------------	---------------------------------	---

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Banca europea per gli investimenti

2018/C 223/08	Esito dell'invito a presentare proposte — Borse di studio EIBURS dell'Istituto BEI	9
---------------	--	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2018/C 223/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8910 — Bouygues Construction S.A./Alpiq InTec AG/ Kraftanlagen München GmbH) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	10
2018/C 223/10	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8975 — CVC Capital Partners/Mehiläinen Holding) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	12

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

ALTRI ATTI

Commissione europea

2018/C 223/11	Informazione sul seguito dato alla denuncia protocollata con il numero di riferimento CHAP(2013) 2466	13
2018/C 223/12	Pubblicazione di una domanda di modifica di una menzione tradizionale ai sensi dell'articolo 42 bis del regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli	14

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RACCOMANDAZIONI

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2018

al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Ungheria

(2018/C 223/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 121 del trattato, gli Stati membri devono promuovere finanze pubbliche sane a medio termine mediante il coordinamento delle politiche economiche e la sorveglianza multilaterale al fine di evitare il verificarsi di disavanzi pubblici eccessivi.
- (2) Il patto di stabilità e crescita (PSC) si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.
- (3) Il 12 luglio 2016 il Consiglio ha raccomandato all'Ungheria di conseguire un aggiustamento di bilancio dello 0,6 % del PIL nel 2017, a meno che l'obiettivo di bilancio a medio termine fosse rispettato con uno sforzo inferiore⁽²⁾.
- (4) Secondo le previsioni di primavera 2018 della Commissione e in base ai dati sui risultati del 2017 convalidati da Eurostat, nel 2017 l'aumento della spesa pubblica, al netto delle misure discrezionali in materia di entrate e delle misure *una tantum*, è stato nettamente superiore al parametro di riferimento per la spesa applicabile, il che indica una deviazione significativa dall'aggiustamento strutturale richiesto (vale a dire una deviazione del 2,4 % del PIL). Il saldo strutturale si è deteriorato nel 2017 passando da - 1,8 % del PIL potenziale nel 2016 a - 3,1 % del PIL, il che indica ugualmente una deviazione significativa (vale a dire una deviazione dell'1,4 % del PIL). Dalla valutazione complessiva è emerso che il parametro di riferimento per la spesa è stato influenzato negativamente da tre elementi, segnatamente: un tasso di crescita potenziale a medio termine troppo basso, un deflatore del PIL alla base del parametro di riferimento per la spesa troppo basso e un effetto permanente sulle entrate. Una volta corretto in funzione di questi fattori, il parametro di riferimento per la spesa rispecchia adeguatamente lo sforzo di bilancio e indica una deviazione significativa. Questa conclusione è confermata dalla valutazione del pilastro del saldo strutturale il quale, tenuto conto dell'effetto della diminuzione della spesa per interessi, della volatilità degli investimenti e delle entrate straordinarie, indica ancora una deviazione significativa. Sulla base della valutazione complessiva, si conclude pertanto che la deviazione dall'obiettivo di bilancio a medio termine rilevata nel 2017 è significativa.
- (5) Il 23 maggio 2018, a seguito di una valutazione complessiva, la Commissione ha rilevato per l'Ungheria l'esistenza di una deviazione significativa dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine e ha rivolto un avvertimento all'Ungheria a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, del trattato e dell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio.

⁽¹⁾ GUL 209 del 2.8.1997, pag. 1.

⁽²⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 2016, sul programma nazionale di riforma 2016 dell'Ungheria e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2016 dell'Ungheria (GU C 299 del 18.8.2016, pag. 49).

- (6) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1466/97, entro un mese dalla data di adozione dell'avvertimento il Consiglio deve indirizzare una raccomandazione allo Stato membro interessato sugli interventi da adottare. Il regolamento (CE) n. 1466/97 prevede che la raccomandazione fissi allo Stato membro un termine di cinque mesi entro il quale correggere la deviazione. Su tale base, pare appropriato fissare all'Ungheria il termine del 15 ottobre 2018 per correggere la deviazione. Entro il predetto termine l'Ungheria dovrebbe riferire sul seguito dato alla presente raccomandazione.
- (7) Si stima che nel 2017 il saldo strutturale dell'Ungheria si sia discostato dell'1,6 % del PIL dall'obiettivo di bilancio a medio termine di un disavanzo strutturale pari a -1,5 % del PIL. Stando alle proiezioni sul divario tra prodotto effettivo e potenziale contenute nelle previsioni di primavera 2018 della Commissione, nel 2018 l'Ungheria si trova in una fase di congiuntura economica favorevole. Il rapporto debito pubblico/PIL dell'Ungheria è superiore alla soglia del 60 %. Lo sforzo strutturale minimo richiesto, prescritto dal regolamento (CE) n. 1466/97 e dalla matrice comune di aggiustamento concordata nel quadro del patto di stabilità e crescita, che tiene conto della situazione economica prevalente e dei problemi di sostenibilità, è pari almeno all'1 % del PIL per il 2018. Le previsioni di primavera 2018 della Commissione indicano un ulteriore deterioramento del saldo strutturale pari allo 0,5 % del PIL nel 2018. Per ottenere un miglioramento strutturale minimo pari all'1 % del PIL nel 2018 occorre pertanto adottare misure che consentano un risultato complessivo pari all'1,5 % del PIL rispetto allo scenario di riferimento attuale, di cui alle previsioni di primavera 2018 della Commissione. Data la consistenza dello sforzo di risanamento strutturale richiesto dovuto al requisito di aggiustamento minimo, è opportuno non richiedere un ulteriore aggiustamento in aggiunta al requisito minimo dell'1 % del PIL.
- (8) Il miglioramento richiesto del saldo strutturale pari all'1 % del PIL nel 2018 è coerente con un tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superiore al 2,8 % nel 2018.
- (9) È opportuno rendere pubblica la presente raccomandazione.
- (10) Per conseguire gli obiettivi di bilancio raccomandati, è fondamentale che l'Ungheria adotti ed attui rigorosamente le misure necessarie e sorvegli attentamente l'evoluzione della spesa corrente,

RACCOMANDA CHE L'UNGHERIA:

- (1) adotti le misure necessarie per assicurare che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superi il 2,8 % nel 2018, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo pari all'1 % del PIL, avviando quindi lo Stato membro su un adeguato percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine;
- (2) destini tutte le entrate straordinarie alla riduzione del disavanzo; le misure di risanamento del bilancio dovrebbero garantire un miglioramento duraturo del saldo strutturale pubblico con modalità favorevoli alla crescita;
- (3) riferisca al Consiglio entro il 15 ottobre 2018 sul seguito dato alla presente raccomandazione; la relazione dovrebbe contenere misure sufficientemente dettagliate e annunciate in modo credibile, compresa la rispettiva incidenza sul bilancio, come pure proiezioni di bilancio aggiornate e dettagliate per il 2018.

L'Ungheria è destinataria della presente raccomandazione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2018

Per il Consiglio

Il presidente

V. GORANOV

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**del 22 giugno 2018****al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Romania**

(2018/C 223/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 121 del trattato, gli Stati membri devono promuovere finanze pubbliche sane a medio termine mediante il coordinamento delle politiche economiche e la sorveglianza multilaterale al fine di evitare il verificarsi di disavanzi pubblici eccessivi.
- (2) Il patto di stabilità e crescita (PSC) si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.
- (3) Il 16 giugno 2017 il Consiglio ha raccomandato⁽²⁾ alla Romania di adottare le misure necessarie per assicurare che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta⁽³⁾ non superasse il 3,3 % nel 2017, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo pari allo 0,5 % del PIL, affinché il paese si avviasse su un adeguato percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine. Il 5 dicembre 2017 il Consiglio ha concluso che la Romania non aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2017. Su queste basi, il 5 dicembre 2017 il Consiglio ha rivolto una raccomandazione⁽⁴⁾ riveduta alla Romania, invitandola ad adottare le misure necessarie per garantire che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superi il 3,3 % nel 2018, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo pari allo 0,8 % del PIL.
- (4) Secondo le previsioni di primavera 2018 della Commissione e in base ai dati sui risultati del 2017 convalidati da Eurostat, nel 2017 la crescita della spesa pubblica primaria netta è stata nettamente superiore al parametro di riferimento per la spesa, il che indica una deviazione significativa con ampio margine (vale a dire una deviazione del 3,3 % del PIL). Il saldo strutturale è peggiorato, scendendo a -3,3 % del PIL rispetto a -2,1 % del PIL nel 2016, il che indica ugualmente una deviazione significativa dall'aggiustamento strutturale raccomandato con ampio margine (vale a dire una deviazione dell'1,7 % del PIL). L'entità della deviazione indicata dal saldo strutturale risente di una stima di crescita del PIL potenziale più elevata rispetto alla media a medio termine su cui si basa il parametro di riferimento per la spesa e di un calo degli investimenti pubblici, che è diluito nel parametro di riferimento per la spesa. Indipendentemente dalla differenza, entrambi gli indicatori confermano per il 2017 una deviazione significativa dai requisiti del braccio preventivo del PSC.
- (5) Il 23 maggio 2018, a seguito di una valutazione complessiva, la Commissione ha rilevato per la Romania l'esistenza di una deviazione significativa dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine e ha rivolto un avvertimento allo Stato membro a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, del trattato e dell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio.
- (6) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1466/97, entro un mese dalla data di adozione dell'avvertimento, il Consiglio deve indirizzare una raccomandazione allo Stato membro interessato sugli interventi da adottare. Il regolamento (CE) n. 1466/97 prevede che la raccomandazione fissi allo Stato membro un termine di cinque mesi per correggere la deviazione. Su tale base, si ritiene appropriato fissare alla Romania il termine del 15 ottobre 2018 per correggere la deviazione. Entro il predetto termine la Romania dovrebbe riferire sull'azione intrapresa in risposta alla presente raccomandazione.

⁽¹⁾ GUL 209 del 2.8.1997, pag. 1.

⁽²⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2017, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine della Romania (GU C 216 del 6.7.2017, pag. 1).

⁽³⁾ La spesa pubblica netta è costituita dalla spesa pubblica complessiva al netto della spesa per interessi, della spesa relativa a programmi dell'Unione interamente finanziata con fondi dell'Unione e delle modifiche non discrezionali nella spesa per le indennità di disoccupazione. Gli investimenti fissi lordi finanziati a livello nazionale sono scaglionati su un periodo di 4 anni. Sono comprese le misure discrezionali in materia di entrate o l'aumento discrezionale delle entrate obbligatori per legge, mentre sono escluse le misure una tantum per quanto riguarda sia le entrate che la spesa.

⁽⁴⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 5 dicembre 2017, volta alla correzione della deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Romania (GU C 439 del 20.12.2017, pag. 1).

- (7) Stando alle proiezioni sul divario tra prodotto effettivo e potenziale contenute nelle previsioni di primavera 2017 della Commissione, la Romania è in una fase di congiuntura economica normale nel 2018 e nel 2019. Il rapporto debito pubblico/PIL del paese è inferiore alla soglia del 60 %. Pertanto lo sforzo strutturale minimo richiesto, prescritto dal regolamento (CE) n. 1466/97 e dalla matrice comune di aggiustamento concordata nel quadro del PSC, che tiene conto della situazione economica prevalente e di eventuali problemi di sostenibilità, è pari allo 0,5 % del PIL sia per il 2018 che per il 2019.
- (8) Il disavanzo strutturale della Romania è aumentato del 2,1 % del PIL nel 2016 e dell'1,2 % del PIL nel 2017, passando al 3,3 % del PIL nel 2017. Un ulteriore sforzo duraturo, necessario per correggere la deviazione accumulata e riportare la Romania su un percorso di aggiustamento adeguato dopo gli scostamenti del 2016 e del 2017, dovrebbe completare il requisito di aggiustamento minimo. Un ulteriore sforzo pari allo 0,3 % del PIL è giudicato appropriato, considerata l'ampiezza della deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento raccomandato verso l'obiettivo di bilancio a medio termine, e accelererà l'aggiustamento per tornare verso tale obiettivo.
- (9) Il miglioramento richiesto del saldo strutturale pari allo 0,8 % del PIL nel 2018 e nel 2019 è coerente con un tasso di crescita nominale della spesa primaria netta non superiore al 3,3 % nel 2018 e al 5,1 % nel 2019.
- (10) Le previsioni di primavera 2018 della Commissione indicano un ulteriore deterioramento del saldo strutturale pari allo 0,4 % del PIL nel 2018 e a un ulteriore 0,4 % del PIL nel 2019. Pertanto, per ottenere un miglioramento strutturale pari allo 0,8 % del PIL nel 2018 e nel 2019 occorre adottare misure che consentano un risultato strutturale complessivo pari all'1,2 % del PIL nel 2018 e misure aggiuntive che consentano un risultato strutturale complessivo pari all'1,2 % del PIL nel 2019 rispetto allo scenario di riferimento attuale, di cui alle previsioni di primavera 2018 della Commissione.
- (11) Le previsioni di primavera 2018 della Commissione prospettano un disavanzo pubblico pari al 3,4 % del PIL nel 2018 e al 3,8 % del PIL nel 2019, superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato. L'aggiustamento strutturale richiesto è giudicato appropriato anche per assicurare che nel 2018 e nel 2019 la Romania rispetti, con un margine, il valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato.
- (12) La mancata adozione di misure in risposta alle precedenti raccomandazioni di correggere la deviazione significativa rilevata e il rischio di superamento del valore di riferimento previsto dal trattato 3 % del PIL richiedono un intervento urgente per riportare la politica di bilancio della Romania su un percorso prudente.
- (13) È opportuno rendere pubblica la presente raccomandazione.
- (14) Per conseguire gli obiettivi di bilancio raccomandati, è fondamentale che la Romania adotti e attui rigorosamente le misure necessarie e sorvegli attentamente l'evoluzione della spesa corrente,

RACCOMANDA CHE LA ROMANIA:

- (1) adottare le misure necessarie per assicurare che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superi il 3,3 % nel 2018 e il 5,1 % nel 2019, corrispondente in ciascuno dei due anni a un aggiustamento strutturale annuo pari allo 0,8 % del PIL, avviando in tal modo lo Stato membro su un adeguato percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine;
- (2) destinare tutte le entrate straordinarie alla riduzione del disavanzo; le misure di risanamento del bilancio dovrebbero garantire un miglioramento duraturo del saldo strutturale pubblico con modalità favorevoli alla crescita;
- (3) riferisca al Consiglio entro il 15 ottobre 2018 sul seguito dato alla presente raccomandazione; la relazione dovrebbe contenere misure sufficientemente dettagliate e annunciate in modo credibile, compresa la rispettiva incidenza sul bilancio, come pure proiezioni di bilancio aggiornate e dettagliate per il 2018-2019.

La Romania è destinataria della presente raccomandazione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2018

Per il Consiglio

Il presidente

V. GORANOV

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**[Caso M.8945 — Permira/Cisco (Target Businesses)]****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 223/03)

Il 19 giugno 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M8945. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8922 — Phoenix PIB Austria/Farmexim and Help Net Farma)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 223/04)

Il 22 giugno 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M8922. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8890 — BNP Paribas/ABN AMRO Bank Luxembourg)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 223/05)

Il 22 giugno 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M8890. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2018**che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 dell'Unione europea per l'esercizio 2018**

(2018/C 223/06)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

- il bilancio dell'Unione per l'esercizio 2018 è stato adottato definitivamente il 30 novembre 2017 ⁽²⁾,
- il 23 maggio 2018 la Commissione ha presentato una proposta contenente il progetto di bilancio rettificativo n. 3 al bilancio generale per l'esercizio 2018,
- il progetto di bilancio rettificativo n. 3 al bilancio generale 2018 deve essere adottato senza indugio in modo da poter coprire le esigenze di finanziamento relative all'estensione dello strumento per i rifugiati in Turchia e garantire così continuità. È pertanto giustificato abbreviare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento interno del Consiglio, il periodo di otto settimane per le informazioni ai parlamenti nazionali di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 dell'Unione europea per l'esercizio 2018 è stata adottata il 22 giugno 2018.

Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio: <http://www.consilium.europa.eu/>.

Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2018

Per il Consiglio
Il presidente
V. GORANOV

⁽¹⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 57 del 28.2.2018, pag. 1.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

26 giugno 2018

(2018/C 223/07)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1672	CAD	dollari canadesi	1,5549
JPY	yen giapponesi	127,95	HKD	dollari di Hong Kong	9,1608
DKK	corone danesi	7,4510	NZD	dollari neozelandesi	1,6998
GBP	sterline inglesi	0,88160	SGD	dollari di Singapore	1,5892
SEK	corone svedesi	10,3383	KRW	won sudcoreani	1 306,32
CHF	franchi svizzeri	1,1543	ZAR	rand sudafricani	15,8232
ISK	corone islandesi	125,20	CNY	renminbi Yuan cinese	7,6749
NOK	corone norvegesi	9,4718	HRK	kuna croata	7,3810
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 548,56
CZK	corone ceche	25,900	MYR	ringgit malese	4,6956
HUF	fiorini ungheresi	326,00	PHP	peso filippino	62,714
PLN	zloty polacchi	4,3410	RUB	rublo russo	73,5257
RON	leu rumeni	4,6669	THB	baht thailandese	38,523
TRY	lire turche	5,4053	BRL	real brasiliano	4,4051
AUD	dollari australiani	1,5778	MXN	peso messicano	23,2370
			INR	rupia indiana	79,7095

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Esito dell'invito a presentare proposte — Borse di studio EIBURS dell'Istituto BEI

(2018/C 223/08)

Il programma di sostegno per la ricerca universitaria EIBURS fa parte del Programma Sapere dell'Istituto BEI (EIBI) ed è volto a sviluppare i rapporti della Banca con le università e i centri di ricerca. EIBURS offre borse di studio per un importo massimo di 100 000 EUR all'anno, per un periodo di tre anni, a università e centri di ricerca impegnati nei filoni di significativo interesse per il Gruppo BEI selezionati dall'EIBI. Le borse di studio sono assegnate al termine di un processo selettivo a enti interessati dell'UE, dei paesi candidati o potenziali candidati che presentano una comprovata esperienza in ambiti di diretto interesse per il Gruppo BEI. Le borse di studio sono finalizzate all'ampliamento delle attività in tali ambiti da parte delle università o dei centri di ricerca prescelti.

Per il periodo 2018-2020, il programma EIBURS ha scelto due nuovi filoni di ricerca:

- «Gli effetti economici della politica di sicurezza e difesa congiunta a livello europeo»: l'invito a presentare proposte è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale GU C 60 del 16 febbraio 2018 e l'Istituto BEI ha ricevuto 5 proposte provenienti da 4 paesi diversi,
- «Migliorare il calcolo degli effetti indiretti dei progetti di investimento: specificare e calibrare i metodi di valutazione dell'impatto economico (VIE) per ottimizzare la compatibilità con l'analisi costi-benefici (ACB)»: l'invito a presentare proposte è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale GU C 65 del 21 febbraio 2018 e l'Istituto BEI ha ricevuto 4 proposte provenienti da 4 paesi diversi.

In data 6 giugno 2018 il Gruppo direttivo interno dell'Istituto BEI ha deciso di assegnare:

- la borsa di studio EIBURS relativa al filone «Gli effetti economici della politica di sicurezza e difesa congiunta a livello europeo» all'Università di Bologna (Italia),
- la borsa di studio EIBURS relativa al filone «Migliorare il calcolo degli effetti indiretti dei progetti di investimento: specificare e calibrare i metodi di valutazione dell'impatto economico (VIE) per ottimizzare la compatibilità con l'analisi costi-benefici (ACB)» a Universidad Las Palmas de Gran Canaria (Spagna).

Tutti i candidati a entrambe le borse di studio EIBURS sono stati informati direttamente in merito all'esito della selezione.

Per maggiori informazioni su EIBURS e le altre iniziative del Programma Sapere, consultare la pagina ad esso dedicata sul sito web dell'Istituto BEI.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8910 — Bouygues Construction S.A./Alpiq InTec AG/Kraftanlagen München GmbH)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 223/09)

1. In data 13 giugno 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Bouygues Construction SA («Bouygues Construction», Francia),
- Alpiq InTec AG («Alpiq InTec», Svizzera), appartenente al gruppo Alpiq,
- Kraftanlagen München GmbH («KAM», Germania), appartenente al gruppo Alpiq.

Bouygues Construction acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Alpiq InTec e KAM, che insieme costituiscono la divisione Engineering Services del gruppo Alpiq.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Bouygues Construction: costruzioni, sviluppo immobiliare, telecomunicazioni e media,
- Alpiq InTec: tecnologia delle costruzioni, gestione di impianti, tecnologia dei trasporti e tecnologia di approvvigionamento energetico,
- KAM: tecnologia energetica e tecnologia per le centrali elettriche, tecnologia nucleare, servizi di pubblica utilità e servizi di ingegneria per gli impianti industriali.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8910 — Bouygues Construction S.A./Alpiq InTec AG/Kraftanlagen München GmbH

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8975 — CVC Capital Partners/Mehiläinen Holding)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 223/10)

1. In data 20 giugno 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. («CVC», Lussemburgo),
- Mehiläinen Holding AB («Mehiläinen», Svezia).

CVC acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Mehiläinen mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- CVC: gestione di fondi e piattaforme di investimento,
- Mehiläinen: holding di Mehiläinen Oy, che presta servizi di assistenza sanitaria e sociale in Finlandia.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8975 — CVC Capital Partners/Mehiläinen Holding

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il "regolamento sulle concentrazioni").

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

**Informazione sul seguito dato alla denuncia protocollata con il numero di riferimento
CHAP(2013) 2466**

(2018/C 223/11)

La Commissione europea fa riferimento a una serie di denunce ricevute in relazione ai controlli effettuati dalle autorità spagnole alla frontiera con Gibilterra. L'avviso di ricevimento iniziale è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU C 246 del 27.8.2013, pag. 9).

La Commissione desidera informare i denunciati che non è in grado di decidere se procedere alla costituzione in mora o archiviare il caso in quanto sono necessari ulteriori accertamenti, attualmente in corso, relativamente all'evoluzione della situazione per i soggetti che passano dalla Spagna a Gibilterra (e viceversa).

La Commissione terrà i denunciati informati riguardo al seguito dato alle loro denunce.

Pubblicazione di una domanda di modifica di una menzione tradizionale ai sensi dell'articolo 42 bis del regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

(2018/C 223/12)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 607/2009. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di due mesi dalla data della presente pubblicazione.

Domanda di modifica della menzione tradizionale

«CRU CLASSÉ»

Data di ricevimento: 21.12.2017

Lingua della domanda: francese

Numero di fascicolo: TDT-FR-A1646

Richiedente:

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
DGPE
3, rue Barbet de Jouy
75349 Paris SP
FRANCIA

Denominazione: Cru classé

«Cru classé» è una menzione tradizionale ai sensi dell'articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

La menzione tradizionale «cru classé» può essere accompagnata dalle menzioni «grand», «premier grand», «deuxième», «troisième», «quatrième» e «cinquième»

Lingua della menzione tradizionale: francese

Elenco delle denominazioni d'origine o delle indicazioni geografiche protette interessate

La menzione tradizionale «cru classé» può essere utilizzata per descrivere vini con le denominazioni di origine protette seguenti:

- Barsac
- Côtes de Provence
- Graves
- Saint-Emilion-Grand-Cru
- Médoc
- Haut-Médoc
- Margaux
- Pauillac
- Pessac-Léognan
- Saint-Julien
- Saint-Estèphe
- Sauternes

Categorie di prodotti vitivinicoli

La menzione tradizionale «cru classé» può essere utilizzata per descrivere un vino ai sensi della definizione dell'allegato VII, parte II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Modifica

La modifica introduce la possibilità di abbinare alla menzione tradizionale «cru classé» l'indicazione «1855».

La presente modifica ha lo scopo di consentire di abbinare la menzione tradizionale «cru classé», anche integrata da «grand», «premier grand», «deuxième», «troisième», «quatrième» e «cinquième», all'indicazione «1855». Tale possibilità è limitata ai vini di Bordeaux delle aziende vinicole classificate dalla *Chambre de Commerce de Bordeaux* nell'ambito dell'Esposizione universale di Parigi del 1855 e appartenenti alle seguenti denominazioni di origine protetta:

- Barsac
 - Haut-Médoc
 - Margaux
 - Pauillac
 - Pessac-Léognan
 - Saint-Julien
 - Saint-Estèphe
-

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT